

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(approvato con deliberazioni consiliari n. 162 del 10.12.1990 e n. 17 del 2.3.1991 e modificato con deliberazioni consiliari n. 133 del 30.8.1991, n. 43 dell'11.3.1992 e n. 119 del 15.12.1997)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241 la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, anche sotto forma di concessione in uso di beni e servizi, a persone, Enti Pubblici e privati anche se non riconosciuti.

ART. 2

SETTORI DI INTERVENTO

1. L'Amministrazione Comunale su domanda degli interessati interviene, secondo la propria competenza e possibilità, nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo ed ambientale, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

2. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi che in materia dovranno risultare dalla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, e possono essere concessi solo in funzione di attività, interventi, iniziative e manifestazioni che interessino la comunità locale.

3. I contributi e vantaggi economici, fatta eccezione per i sussidi, non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata, né essere disposti a favore di soggetti i quali esercitano le attività o gli interventi, per i quali i contributi sono richiesti, a scopo di lucro.

ART. 3

NATURA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o di contributi per la realizzazione di specifiche attività; in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente, fatta eccezione per i sussidi, a interesse della collettività.

2. La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l'interesse, di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo effettivo dell'attività che il richiedente intende realizzare.

3. Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti od Associazioni che operano nel settore di cui all'art. 2 siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi e a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire anche per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, nell'ammontare determinato delle previsioni sottoposte dal soggetto richiedente a richiesta di contributo purchè la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario da parte di terzi.

4. L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

5. Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

ART. 4

DOMANDA

1. I soggetti, sia pubblici che privati, al fine di accedere ai contributi nonché alle altre forme di sostegno economico-finanziario devono rivolgere apposita domanda, contenente motivazione dettagliata e, se del caso, documentata delle ragioni che sono a fondamento della richiesta.

2. Per iniziative specifiche la domanda deve essere presentata almeno con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa stessa, salvo casi di particolare rilevanza ed urgenza.

3. Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o un ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'ente di fatto che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 modificato con l'art. 4 della legge 18.11.1984 n. 659.

4. Oltre alla dichiarazione, ove ne ricorra il caso, di cui al comma precedente, la domanda dovrà altresì contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, ditta o ragione sociale dell'impresa nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano;
- b) l'indicazione dell'eventuale numero del conto corrente postale intestato al soggetto richiedente;
- c) descrizione dell'iniziativa o del programma di attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa analitica previsione di spesa nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima e dell'autofinanziamento;
- d) espressa accettazione delle norme contenute dal regolamento.

5. Nel caso in cui l'Ente beneficiario abbia in un precedente esercizio ricevuto un contributo dal Comune dovrà presentarne il rendiconto unitamente alla richiesta del nuovo contributo o indicare gli estremi dell'avvenuta presentazione qualora questa risulti già effettuata.

6. La concessione del contributo è subordinato alla sottoscrizione da parte del presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione delle dichiarazioni allegate al presente regolamento.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

1. A corredo della domanda dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) da parte dei soggetti per i quali sono previsti, copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo nonché comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero del conto corrente postale del soggetto richiedente.

Per i soggetti che risultano aver già prodotto al Comune in occasione di precedenti richieste la copia dello statuto e dell'atto costitutivo, in luogo di essi va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto.

- b) da parte dei soggetti svolgenti attività imprenditoriale, la dichiarazione sostitutiva di cui al 9° c. dell'art. 10 quinquies della legge 31.05.1965 n. 575 aggiunto con l'art. 7 della legge 19.03.1990 n. 55.

2. Per gli Enti Locali territoriali ed altri enti pubblici in

luogodella documentazione di cui alla lett. a) del precedente primocomma è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'istruttoria della domanda di contributo viene effettuata dall'ufficio cui è attribuita la competenza in relazione all'attività, alla manifestazione o comunque alla iniziativa che il richiedente intende realizzare.

2. In tale fase dovranno essere rilevati i contributi eventualmente concessi in precedenza al medesimo soggetto durante l'anno.

3. L'Amministrazione si riserva di predisporre apposite schede per la rilevazione dei dati necessari all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi.

ART. 7 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E VANTAGGI ECONOMICI

1. La Giunta Comunale, tenuto conto dell'istruttoria della domanda e delle risorse disponibili in bilancio, delibera la concessione del contributo a vantaggio economico stabilendo l'importo assegnato e le modalità di erogazione, escludendo le istanze risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può chiedere ulteriori verifiche o integrazioni di documentazione.

3. La concessione del contributo o vantaggio economico disposta dalla Giunta è subordinata all'impegno di utilizzare l'ausilio per lo scopo per cui è stato concesso e a tal fine dovrà essere resa idonea dichiarazione da parte dell'interessato.

ART. 8 EROGAZIONE

1. Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro detta erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre, a seguito della positiva valutazione da parte del Responsabile del Settore competente circa la persistente

idoneità dell'attività a soddisfare un pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attività stessa e l'ultima a conclusione della medesima.

2. L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività da svolgere.

ART. 9 RENDICONTO

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il 31 Dicembre ad esse successivo, i soggetti che hanno usufruito dei contributi comunali sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale un apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato obbligatoriamente da documentazione probatoria quale fatture, ricevute fiscali, scontrini, attestanti la specifica e finalizzata destinazione delle risorse ricevute, avendo particolare riguardo alle notule inerenti le prestazioni di cui si avvalgono i richiedenti e alla relativa osservanza degli obblighi provenienti dall'ordinamento fiscale (si veda la disciplina sulle ritenute d'acconto).

Nell'impossibilità di tali giustificazioni fiscali, sono tenuti in ogni caso a presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo eventualmente non spesa.

2. Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito all'Amministrazione il contributo eventualmente erogato entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

3. Del rendiconto di cui al precedente primo comma dovrà essere preso atto con delibera di Giunta che dovrà prevedere anche il reintroito dell'eventuale parte di contributo non spesa.

4. La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente titolo comportano la decadenza di diritto dell'assegnazione del contributo nonché la esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

ART. 10

Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenu-

ta fiscale prevista da tale norma.

ART. 11 INTERVENTI ESCLUSI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Restano esclusi dal presente regolamento in quanto soggetti di autonoma disciplina i seguenti interventi: a) sussidi socio assistenziali disciplinate con deliberazione C.C. n. 145 in data 4.6.1984, richiamato il regolamento approvato dall'Assemblea dell'U.S.L. 10/H con deliberazione n. 14 in data 24.03.1981 e per i quali il Comune si avvale dei servizi o consulenze dell'U.S.L.;

b) interventi di assistenza domiciliare secondo il relativo regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 02.05.1989;

c) trasporti scolastici, secondo il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 230 del 30.07.1986;

d) interventi di promozione e sostegno dell'attività didattica nella scuola materna e dell'obbligo, secondo il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 30.08.1991;

e) ripartizione di somme relative a contributi per opere di urbanizzazione secondaria ai sensi art. 4 L.R. 30.06.1984 n. 41 e deliberazione Consiglio Regionale n. 84 del 28.02.1989, secondo il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26.01.1990;

f) concessione in uso di attrezzature comunali disciplinate dalla deliberazione della G.M. n. 517 del 22.05.1989, coerente con i principi affermati nel presente regolamento.

2. Sono altresì esclusi dalle presenti norme le concessioni di benefici di scarso valore economico legate a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie, pubblicazioni inerenti il Comune.

3. Non hanno natura di contributi le erogazioni in denaro quali corrispettivi di obbligazioni disciplinate da apposite convenzioni o contratti.

ART. 12 ALBO DEI BENEFICIARI - ISTITUZIONE

1. E' istituito, entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 3 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 13

ALBO DEI BENEFICIARI - SUDDIVISIONE IN SETTORI

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato;

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norme regolamentari).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 14

ALBO DEI BENEFICIARI - PUBBLICITA'

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e dalla sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede in Via Telef. n.ad integrazione della domanda di contributo inoltrata all'Amministrazione Comunale di San Casciano in Val di Pesa con lettera del prot. n.

dichiara sotto la propria responsabilità che l'Ente stesso:

1 - si impegna ad utilizzare il contributo richiesto per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso dandone successivo rendiconto.

ANNOTAZIONI:

2 - ha ricevuto (non ha ricevuto) un contributo del Comune di San Casciano in Val di Pesa in un precedente esercizio finanziario. (in caso positivo allegare il rendiconto accompagnato dalle copie delle note di spesa e sottoscritto dal rappresentante legale e dal Ragioniere Capo - o analoga figura - dell'Ente oppure citare gli estremi della presentazione del medesimo qualora già effettuata)

ANNOTAZIONI:

Dichiara altresì, sempre sotto la propria responsabilità:

3 - che il contributo quale partecipazione del Comune di San Casciano Val di Pesa alle spese di organizzazione dell'iniziativa

è richiesto in particolare al fine di

(indicare le necessità organizzative in modo specifico e determinato).

ANNOTAZIONI:

4 - di accettare le norme contenute nel regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici di cui all'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241.

Data

In fede

(firma leggibile)

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione (Comitato)con sede inVia Telef. n.ad integrazione della domanda di contributo inoltrata all'Amministrazione Comunale di San Casciano in Val di Pesa con lettera delprot. n.dichiara sotto la propria responsabilità che l'Associazione (Comitato) stessa/o:

1 - non persegue scopo di lucro (allegare copia dello Statuto dell'Associazione approvato in data non inferiore al semestre precedente la richiesta dell'intervento).

ANNOTAZIONI:

2 - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659.

ANNOTAZIONI:

3 - si impegna ad utilizzare il contributo richiesto per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso dandone successivo rendiconto.

ANNOTAZIONI:

4 - ha ricevuto/non ha ricevuto un contributo dal Comune in un precedente esercizio finanziario (in caso positivo allegare il rendiconto, accompagnato dalle copie delle note di spesa e sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere o analoga figura dell'Associazione, oppure citare gli estremi della presentazione del medesimo qualora già effettuata).

ANNOTAZIONI:

Dichiara altresì, sempre sotto la propria responsabilità:

5 - che il contributo, a fondo perduto, è richiesto dall'Associazione / Comitato predetta/o al fine di

(indicare le finalità sociali in modo specifico e determinato)

ANNOTAZIONI:

6 - che il contributo, quale partecipazione del Comune alle spese

di organizzazione dell'iniziativa
..... è richiesto in
particolare al fine di
(indicare le necessità organizzative in modo specifico e
determinato)
ANNOTAZIONI:
.....
7 - di accettare le norme contenute nel regolamento comunale per la
concessione di contributi e vantaggi economici di cui all'art. 12
della legge 07.08.1990 n. 241.

Data

In fede
.....
(firma leggibile)

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto Sig.
nato a il residen-
te in Via c.f.
.....
a corredo della domanda di contributo inoltrata all'Amministrazione
Comunale di San Casciano in Val di Pesa con lettera del
..... prot. n.

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità:

1 - di utilizzare il contributo richiesto per gli scopi per cui es-
so sarà concesso;

2 - di non aver ricevuto dal Comune di San Casciano in Val di Pesa
altri contributi in anni precedenti;

- di aver ricevuto dal Comune di San Casciano in Val di Pesa un
contributo di L.nell'esercizio finanziario
.....

3 - di richiedere il contributo per i seguenti motivi:
.....
.....

4 - di accettare le norme contenute nel regolamento comunale per la
concessione di contributi e vantaggi economici di cui all'art. 12
della legge 07.08.1990 n. 241.

Data

In fede
.....
(firma leggibile)